

Il debito erariale oltre 10mila euro blocca l'utilizzo di crediti in F24

I vincoli

Fino a concorrenza

La presenza di debiti erariali superiori a 10mila euro non consente la compensazione dei crediti. La conversione del Dl 39/2024 conferma alcune delle modifiche introdotte in materia di Superbonus e utilizzo dei crediti.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto modifica l'articolo 121 del Dl 34/2020 che disciplina l'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura come alternative all'utilizzo diretto della detrazione derivante dai bonus edilizi. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 121, introdotto appunto dall'articolo 4 del Dl 39/2024, dispone che in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali o ad atti emessi dall'agenzia delle Entrate con importo superiore a 10mila euro non è possibile accedere all'istituto della compensazione con riferimento ai crediti d'imposta disciplinati dall'articolo 121 del Dl 34/2020, presenti nella piattaforma telematica sul sito dell'agenzia delle Entrate. Lo stop opera se è già decorso il trentesimo giorno alla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione oppure nel caso in cui sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Ne consegue che la presenza di una rateizzazione (per la quale non sia intervenuta decadenza), anche se relativa a debiti di ammontare superiore a 10mila euro, non determina il blocco sulle compensazioni. La norma precisa che la sospensione si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, quindi non su tutto l'ammontare. La sospensione viene meno quando sono sanati i debiti con l'Erario; in questo momento si potrà procedere alla compensazione. Va però osservato che il nuovo articolo 3-bis precisa che restano validi gli ordinari termini di utilizzo delle quote annuali dei crediti disciplinati dal comma 3 dell'articolo 121 e cioè che i cessionari devono fruire dei crediti con le stesse scadenze che sono previste per il beneficiario iniziale. Può, quindi, verificarsi il caso in cui il debito con l'Erario è sanato ma nel frattempo i crediti risultino scaduti. Per le modalità attuative del blocco sarà necessario attendere approvazione di un regolamento ministeriale.

Il comma 2 dell'articolo 4 del Dl 39/2024, confermato dalla legge di conversione, introduce anche un divieto generale all'utilizzo dei crediti in compensazione (quindi, non solo bonus edilizi). In particolare, viene riscritto il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del Dl 223/2006 che era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e che prevede un divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 10mila euro. La nuova versione della norma esclude dall'applicazione del blocco i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; per questi, quindi, la compensazione non è interessata dal blocco. La norma precisa, inoltre, che il blocco non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

—A. Cap.